

REGOLAMENTO (CE) N. 1229/2007 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2007

che chiude l'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1629/2004 del Consiglio sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (di seguito «il regolamento di base»), in particolare gli articoli 9 e 13,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure in vigore e inchieste precedenti

(1) A seguito di procedimenti paralleli antidumping e anti-sovvenzioni, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1629/2004 ⁽²⁾ (di seguito «il regolamento iniziale»), ha istituito un dazio antidumping definitivo dello 0 % sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India. Parallelamente il regolamento (CE) n. 1628/2004 del Consiglio ⁽³⁾ ha istituito dazi compensativi compresi fra il 7,0 % e il 15,7 % sulle medesime importazioni.

2. Domanda

(2) Il 15 gennaio 2007 la Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, una domanda di apertura di inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India. La domanda è stata presentata dalla European Carbon and Graphite Association (ECGA) per conto dei produttori comunitari di alcuni sistemi di elettrodi di grafite.

(3) La domanda conteneva elementi di prova prima facie sufficienti per ritenere che, dopo l'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India, la configurazione degli scambi avesse subito un cambiamento, come dimostrato dal notevole aumento delle importazioni di grafite artificiale dall'India (di seguito «il prodotto oggetto dell'inchiesta»)

sta») e dalla sostanziale riduzione, nello stesso periodo, delle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India (di seguito «il prodotto in esame»).

(4) Secondo la domanda di apertura di un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure in vigore, un produttore esportatore del prodotto in esame originario dell'India avrebbe esportato il prodotto oggetto dell'inchiesta, dopo l'istituzione delle misure, alla propria società collegata nella Comunità. Questa società avrebbe poi effettuato un'operazione di completamento nella Comunità per fabbricare il prodotto in esame a partire dal prodotto oggetto dell'inchiesta.

(5) È stato affermato che non vi erano motivazioni o giustificazioni economiche sufficienti a supporto di tali cambiamenti, a parte l'esistenza del dazio antidumping sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India.

(6) Il richiedente ha infine affermato che gli effetti riparatori del dazio antidumping in vigore sul prodotto in esame erano compromessi in termini quantitativi e si riscontravano pratiche di dumping rispetto al valore normale stabilito in precedenza per il prodotto in esame.

3. Apertura

(7) Con il regolamento (CE) n. 216/2007 ⁽⁴⁾ (di seguito «il regolamento di apertura») la Commissione ha aperto un'inchiesta sulla presunta elusione, invitando, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le autorità doganali a registrare, dal 2 marzo 2007 in poi, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, ovvero di barre di grafite artificiale di almeno 75 mm di diametro originarie dell'India, dichiarate al codice NC ex 3801 10 00 (codice TARIC 3801 10 00 10).

4. Inchiesta

(8) La Commissione ha informato le autorità dell'India dell'apertura dell'inchiesta. Sono stati inviati questionari ai produttori esportatori dell'India, nonché agli importatori comunitari indicati nella domanda o noti alla Commissione dall'inchiesta precedente. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 295 del 18.9.2004, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 295 del 18.9.2004, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 16.

(9) Due produttori esportatori indiani hanno inviato risposte complete al questionario. È pervenuta una risposta anche da un importatore nella Comunità.

(10) La Commissione ha svolto visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

— Graphite India Limited, Durgapur e Bangalore, India (GIL),

— Graphite COVA GmbH, Rothenbach, Germania (COVA).

5. Periodo dell'inchiesta

(11) Il periodo dell'inchiesta era compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2006.

B. ESITO DELL'INCHIESTA

1. Considerazioni generali/livello di collaborazione

(12) Due produttori esportatori del prodotto in esame e del prodotto oggetto dell'inchiesta hanno collaborato all'inchiesta. Le informazioni fornite dalle due società corrispondevano ai dati disponibili relativi alle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta e hanno mostrato che le due società, Graphite India Limited e HEG Limited, erano state le sole ad esportare nella Comunità il prodotto oggetto dell'inchiesta durante il periodo dell'inchiesta.

2. Prodotto in esame e prodotto simile

(13) I prodotti oggetto della possibile elusione sono elettrodi di grafite utilizzati nei forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm³ o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, classificabili al codice NC ex 8545 11 00 (codice TARIC 8545 11 00 10) e i relativi nippli, classificabili al codice NC ex 8545 90 90 (codice TARIC 8545 90 90 10), importati insieme o separatamente e originari dell'India (di seguito «il prodotto in esame»).

(14) I prodotti oggetto dell'inchiesta sono barre di grafite artificiale di almeno 75 mm di diametro originarie dell'India, dichiarate di norma al codice NC ex 3801 10 00 (codice TARIC 3801 10 00 10) (di seguito «il prodotto oggetto dell'inchiesta»). Il prodotto oggetto dell'inchiesta è un prodotto intermedio nella fabbricazione del prodotto in esame e presenta già le caratteristiche di base di quest'ultimo.

3. Modifica della configurazione degli scambi

(15) In base ai dati di Eurostat, le importazioni dall'India dichiarate ai codici NC 8545 11 00 e 8545 90 90 sono scese da 11 866 tonnellate nel 2004 a 3 244 tonnellate nel 2006. Nello stesso periodo le importazioni dichiarate al codice NC 3801 10 00 sono passate da 1 348 tonnellate nel 2004 a 10 289 tonnellate nel 2006.

(16) Come affermato nel considerando 3, il cambiamento della configurazione degli scambi è stato attribuito al fatto che le importazioni di sistemi finiti di elettrodi di grafite erano state sostituite dalle importazioni di barre di grafite artificiale prodotte in India.

(17) Tuttavia, dalla verifica effettuata presso la società collegata in Germania, Graphite COVA, è emerso chiaramente che la parte delle importazioni dall'India dichiarate come grafite artificiale era in realtà costituita da importazioni di elettrodi ricotti in forma di barre di carbone non ancora sottoposte al processo di grafitizzazione. Questi elettrodi ricotti venivano poi grafitizzati e lavorati in Germania prima di essere rivenduti.

(18) Il cambiamento della configurazione degli scambi descritto dal richiedente è confermato dai dati disponibili, nella misura in cui le importazioni ai codici NC 8545 11 00 e 8545 90 90 sono state parzialmente sostituite da un aumento delle importazioni al codice NC 3801 10 00.

(19) Questo aumento è essenzialmente costituito da importazioni di barre di carbone destinate alla fabbricazione di elettrodi con un diametro di almeno 600 mm e di barre di grafite artificiale destinate alla fabbricazione di nippli per elettrodi, che la COVA ha importato dalla GIL, la società madre in India.

(20) Per quanto riguarda la HEG, si è constatata l'assenza di un cambiamento del genere nella configurazione degli scambi.

4. Insufficiente motivazione o giustificazione economica

(21) I servizi della Commissione hanno esaminato se, come affermato, l'acquisizione della COVA da parte della GIL nel 2004 ed il successivo cambiamento della configurazione degli scambi potessero avere una giustificazione economica diversa dall'istituzione del dazio nel 2004.

(22) In particolare, sono stati analizzati i seguenti aspetti:

- la natura delle attività di produzione della COVA prima e dopo l'acquisizione da parte della GIL,
- l'importo degli investimenti realizzati dalla GIL nella COVA e il volume complessivo di affari, relativamente agli elettrodi e agli altri prodotti,
- le restrizioni tecniche e storiche incontrate dalla COVA per la produzione di elettrodi di diametro elevato e dei relativi nippli,
- i limiti di capacità della COVA nelle varie fasi di produzione,
- le differenze di costi (costi salariali, spese energetiche e spese generali di produzione) nelle varie fasi di produzione, fra la COVA e la GIL, nonché
- i vantaggi tecnici e commerciali di ultimare la fabbricazione degli elettrodi e dei relativi nippli in Germania invece che in India.

(23) Dopo aver esaminato questi aspetti presso i produttori tedeschi e indiani è risultato quanto segue:

- vari motivi, in termini di limiti tecnici e di capacità, spiegano perché la COVA non abbia finora intrapreso la produzione completa di nippli e di elettrodi di diametro elevato. In particolare, la società non ha mai prodotto gli elettrodi di diametro più elevato, la cui fabbricazione era tradizionalmente affidata ad altri produttori. I nippli per elettrodi erano inoltre abitualmente prodotti in uno stabilimento che non appartiene più al gruppo. È quindi logico che la COVA si procuri ora tali materiali dalla società madre GIL,
- la differenza nei costi totali di fabbricazione fra la Germania e l'India non è molto significativa e il leggero vantaggio di costo derivante dalla fabbricazione dell'intero prodotto in India viene superato dagli altri vantaggi, quali il fatto che i prodotti vengano ultimati in Germania e venduti con il marchio COVA e la possibilità di offrire per la vendita l'intera gamma di prodotti a partire dallo stabilimento in Germania,
- è stato affermato che l'acquisto della COVA da parte della GIL fosse motivato unicamente dall'istituzione delle misure. Tuttavia, gli investimenti effettuati dalla

GIL nella COVA sono di tale portata che è improbabile che i potenziali diritti da versare su tali importazioni siano stati la principale motivazione alla base di tali investimenti.

(24) È stato quindi concluso che esistevano motivi economici ragionevoli, diversi dall'istituzione di dazi sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India, per la mutata configurazione degli scambi di cui al considerando 3.

5. Valore aggiunto

(25) Le operazioni di completamento degli elettrodi e dei nippli nella Comunità sono poi state analizzate alla luce delle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

(26) Dall'inchiesta è emerso che il valore dei pezzi importati dall'India è superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto finito, ma anche che il valore aggiunto a tali pezzi nell'operazione di completamento è superiore al 25 % del costo di produzione del prodotto in esame. A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, non si può pertanto ritenere che vi sia elusione.

C. CHIUSURA DELL'INCHIESTA

(27) Alla luce delle conclusioni di cui ai considerando 24 e 26, si ritiene opportuno chiudere la presente inchiesta antielusione. Occorre quindi sospendere la registrazione delle importazioni di alcuni tipi di grafite artificiale originari dell'India istituita dal regolamento di apertura e abrogare detto regolamento.

(28) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla cui base la Commissione intendeva chiudere l'inchiesta e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni tali da modificare le conclusioni di cui sopra,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È chiusa l'inchiesta aperta dal regolamento (CE) n. 216/2007 relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India mediante importazioni di alcuni tipi di grafite artificiale originari dell'India.

Articolo 2

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 216/2007.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 216/2007 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2007.

Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione
